

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Mereu Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/ CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mereu Marco, nato a Traben-Trarbach (Germania) il 21 marzo 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Wirtschaftsingenieur (Fh)», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Wirtschaftsingenieur (Fh) Studienschwerpunkt Okologische Planung», conseguito presso la «Fachhochschule Trier» in data 6 settembre 2000;

Preso atto della documentazione riguardante esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere - Sez. A - settori civile ambientale e dell'informazione, e quella di cui è in possesso l'istante e che le difformità riscontrate,

considerando anche l'esperienza professionale documentata, sono tali che non possono essere colmate neanche da misure compensative.

Considerato inoltre che la formazione accademico-professionale appare completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sez. B -, senza applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mereu Marco, nato a Traben-Trarbach (Germania) il 21 marzo 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. B industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05722

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 maggio 2008.

Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi del quale occorre determinare i criteri per la ripartizione delle disponibilità del fondo per l'attuazione della stessa legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, così come modificato dall'art. 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, recante: «Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 1993, n. 125;

Ritenuto necessario rivedere i criteri per la ripartizione delle disponibilità del fondo di cui al menzionato art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di ripartizione

1. I criteri per la ripartizione delle disponibilità del fondo istituito dall'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono i seguenti:

a) il 40% della disponibilità viene ripartito in quote di pari entità tra le regioni sulla base dell'attivazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina in riferimento alla consultabilità per via telematica. Per la regione Trentino-Alto Adige, la ripartizione delle quote spettanti sarà attribuita, per un pari importo, alle province autonome di Trento e Bolzano;

b) il 30% della disponibilità viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base alla consistenza della popolazione dei cani e dei gatti con riferimento al numero di ingressi nei canili sanitari e nei gattili;

c) il 30% della disponibilità viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla popolazione umana.

Art. 2.

Modalità attuative

1. Il Ministero della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, individua il Fondo Nazionale previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e le relative quote di ripartizione alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dandone comunicazione ai relativi Assessorati alla salute e bilancio.

2. Le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla comunicazione da parte del Ministero della salute dei dati relativi alle quote di ripartizione di cui al comma 1 individuano, nell'ambito della programmazione regionale, le priorità di intervento elaborando il piano operativo di prevenzione del randagismo, dandone comunicazione al Ministero della salute. In tale

programmazione si deve dare priorità ai piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al 60% delle risorse alle sterilizzazioni, ove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo.

3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno inviano al Ministero della salute una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Il decreto 29 dicembre 1992, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

08A05718

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 27 giugno 2008.

Proroga dei termini di cui all'articolo 7 del decreto 31 gennaio 2008, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione», in ordine alla comunicazione delle informazioni supplementari relative ai contratti di trasformazione del pomodoro per l'anno 2008.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto l'art. 7, comma 1 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, con i quali si dispone che ad integrazione e completamento di quanto riportato nel contratto e nell'impegno di conferimento, entro